

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III
19 Febbraio 2008 (Ud. 15/01/2008)
Sentenza n. 7465

UDIENZA del 15/01/2008
SENTENZA N. 00099/2008
REG. GENERALE N. 025911/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. LUPO ERNESTO PRESIDENTE
1.Dott.PETTI CIRO CONSIGLIERE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA
3.Dott.MARMO MARGHERITA
4.Dott.SARNO GIULIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

1) BARUZZI NATALE N. IL 05/01/1939 avverso SENTENZA del 13/04/2007

TRIB. SEZ. DIST. di CESENA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA

Udito il Proc. Gen. in persona del dott. A. Montagna che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor. Avv.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 3 novembre 2006, il Tribunale di Forlì ha ritenuto Baruzzi Natale responsabile del reato previsto dall'art. 51 c.1 lett.a DLvo 22/1997 (per avere abusivamente svolto attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione) e lo ha condannato alla pena di giustizia.

Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge; rileva che il materiale non poteva qualificarsi rifiuto, a sensi dell'art.14 D.L. n.138/2002 conv. L. n.178/2002, dal momento che era effettivamente riutilizzato per la costruzione di un piazzale senza alcun trattamento preventivo e senza arrecare danni all'ambiente.

La deduzione non è meritevole di accoglimento.

Il ricorrente sostiene che il materiale di risulta da attività di demolizione (annoverato tra i rifiuti speciali dall'art.7 c.3 DLvo 22/1997, ora art. 184 c.3 DLvo 152/2006) fosse sottratto alla disciplina sui rifiuti a sensi dell'art.14 DL 138/2002 conv. L.178/20021 vigente all'epoca del commesso reato.

La previsione derogatoria (a prescindere dalla questione della sua non compatibilità con la nozione comunitaria di rifiuto, così come interpretata dalla Corte di Giustizia) non è invocabile alla ipotesi che ci occupa.

Secondo la ricordata norma, il rifiuto, che non nuoce all'ambiente e può essere utilizzato come materia prima secondaria in un processo produttivo, non è sottoposto alla normativa del D. L.vo n.22/1997; antecedente all'utilizzo, può essere praticato un trattamento che si diversifichi da una delle operazioni preliminari previste negli allegati al DLvo.

Ora i rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.); in particolare, i residui di attività di demolizione richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero, previste negli allegati al DLvo 22/1997, per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti anche con riferimento al ricordato art.14. (questa conclusione esonera dallo affrontare la problematica della compatibilità della norma derogatoria con la disciplina comunitaria).

Né può applicarsi al caso la disciplina delle materie prime secondarie che, a sensi dell'art.181 DLvo 152/2006, diventano tali all'esito delle operazioni di recupero tra le quali sono espressamente incluse la cernita e la selezione ; i materiali, pur riutilizzabili, conservano la loro qualifica di rifiuti finché non costituiscono prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono destinati.

Neppure è prospettabile la tesi (peraltro, non sostenuta dal ricorrente) di una legittima operazione, prodromica alla attività di gestione, preparatoria al recupero dei rifiuti ; non sono provate le precise condizioni (relative alla quantità dei rifiuti , al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale, al rispetto delle norme tecniche) richieste per la configurazione di un deposito preliminare (non necessitante di autorizzazione a sensi dell'art.6 lett. m DLvo 22/1997i ora art.183 lett. m DLvo 152/2006).

In conclusione, si deve rilevare come i rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione di fabbricati possano essere avviati ad attività di recupero anche con procedure semplificate, ma previo controllo della competente autorità che è mancato nella ipotesi in esame.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 15 gennaio 2008